



Roma, 7 febbraio 2017

**AUDIZIONE INFORMALE PRESSO GLI UFFICI DI PRESIDENZA
DELLE COMMISSIONI CONGIUNTE 9ª DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E XIII DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI SULL'ETICHETTATURA DELLE BEVANDE SPIRITOSE**

Illustri Presidenti, Egregi onorevoli senatori e deputati,

innanzitutto desidero rivolgere, a nome di tutti i nostri associati, un sentito ringraziamento a Voi tutti per aver offerto alla nostra Associazione l'opportunità di essere ascoltata sul tema dell'etichettatura delle bevande spiritose con particolare riferimento all'atto comunitario 750 recante *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.*

Si tratta di un provvedimento di grandissima rilevanza per il nostro settore poiché detta le regole che permettono alla categoria di tutelare e valorizzare le proprie produzioni, soprattutto quelle di eccellenza che, nel nostro caso, non sono poche. Il Reg. 110/2008, infatti, di cui la proposta di regolamento in questione è un allineamento al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), riconosce all'Italia ben 36 indicazioni geografiche.

Prima di entrare un po' più nel merito dell'atto comunitario 750 permettetemi di presentare brevemente l'Associazione che ho l'onore di rappresentare.

Fondata nel 1946, AssoDistil (Associazione Nazionale Industriali Distillatori di Alcoli e di Acquaviti), rappresenta attualmente circa 50 distillerie equamente distribuite sul territorio nazionale che coprono oltre il 95% della produzione nazionale di acquaviti e di alcole etilico da materie prime agricole.

L'Associazione è membro della Cedivi (Confederazione Europea Distillerie vinicole) e di OriGIn, l'associazione internazionale con sede a Ginevra che rappresenta oltre 500 denominazioni e, oltre



alla Grappa, tutela i più importanti prodotti a indicazione geografica (quali Tequila, Roquefort, Parmigiano Reggiano, Champagne, Scotch Whisky, ecc.).

Inoltre, partecipa attivamente ai lavori della *European Ethanol Platform* presso E-pure, l'Associazione Europea dei produttori di bioetanolo.

Il solo settore distillatorio italiano, senza contare l'indotto, genera circa 1 miliardo di euro di fatturato. Va sottolineato che i dati del fatturato dell'industria distillatoria sono strettamente collegati anche a quelli della filiera vitivinicola in quanto ben oltre un terzo dell'alcol distillato in Italia deriva dal vino e dai sottoprodotti della vinificazione. Quanto all'occupazione, si stimano all'incirca 3 mila dipendenti impiegati direttamente nelle industrie distillatorie e oltre 30 mila nell'indotto. L'Industria distillatoria rappresenta altresì un settore importantissimo per le casse dello Stato. Il gettito per l'Erario in termini di accisa sul prodotto immesso in consumo, infatti, rappresenta in media oltre 500 milioni di euro di entrate all'anno.

Le nostre aziende lavorano esclusivamente materie prime agricole e costituiscono l'anello finale e il punto di riferimento per la filiera vitivinicola, rendendo un servizio fondamentale ai produttori in termini di tempestività nel ritiro, ogni anno, di circa un milione di tonnellate di sottoprodotti della vinificazione, evitando che gli stessi vadano incontro a fermentazioni anomale durante lo stoccaggio nelle cantine e sottraendoli a possibili sofisticazioni nell'ambito vinicolo.

Stiamo quindi parlando di un settore produttivo importante con una lunga storia di artigianalità e produzioni di eccellenza Made in Italy e uno dei principali obiettivi dell'Associazione è proprio quello di tutelare e valorizzare tali produzioni. In quest'ottica, dunque, passo a illustrarvi le nostre osservazioni sulla Proposta di regolamento comunitario oggetto dell'audizione.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI

Innanzitutto mi preme sottolineare che, sul piano generale, la proposta di Regolamento è da valutare molto positivamente laddove si pone obiettivi fondamentali quali la prevenzione delle pratiche ingannevoli e della concorrenza sleale.

Viene, infatti, conferito potere di legiferare sui controlli che gli Stati Membri sono tenuti a realizzare al fine di garantire un'uniforme applicazione delle norme. Si tratta di una novità importante rispetto a quanto previsto oggi nel Regolamento 110/2008 nel quale la Commissione ha un mero potere di vigilanza e che potrebbe rappresentare la risposta utile a porre fine ad alcune pratiche fraudolente che si sono registrate in questi anni.



In questo ambito, una delle battaglie più rilevanti portate avanti dall'associazione negli ultimi anni è stata proprio quella relativa alla necessità di armonizzare le regole previste in materia di invecchiamento dei distillati e delle acquaviti. Infatti, mentre in Italia sono previsti e attuati dalla Agenzia delle Dogane controlli fiscali estremamente rigorosi sull'invecchiamento, in altri Paesi tali controlli non offrono garanzie equivalenti o, in taluni casi, non risultano addirittura contemplati, con la conseguenza – ovvia - di forti squilibri sul mercato europeo a detrimento dei nostri distillatori e, conseguentemente, della filiera vitivinicola e dell'economia nazionale. Basti pensare che negli ultimi cinque anni la produzione del Brandy in Italia si è ridotta del 80%, e tale decremento non deriva da una corrispondente riduzione dei consumi.

Una grave situazione che l'Associazione non ha mancato di portare all'attenzione delle Istituzioni già nel recente passato trovando, peraltro, il prezioso sostegno della Commissione Agricoltura del Senato che, nell'ottobre del 2014, ha approvato una risoluzione che, tra la altre cose, ha impegnato il Governo *"ad attivarsi nelle competenti sedi europee in direzione dell'armonizzazione delle regole intracomunitarie sull'invecchiamento delle bevande spiritose, nonché di quelle sui relativi controlli"*.

Ecco allora che la proposta di regolamento oggetto della presente audizione si configura come lo strumento legislativo più idoneo perché il Governo assolvere al suo impegno suggerendo, nell'ambito delle proprie competenze, l'introduzione dell'obbligo di indicazione del periodo di invecchiamento delle bevande spiritose nei documenti di accompagnamento (e-AD).

Sarebbe davvero un risultato fondamentale non solo per l'Italia ma per tutta l'UE poiché si garantirebbe la tracciabilità dei prodotti invecchiati. Oggi, il mercato dei prodotti invecchiati è molto rilevante - sia per volume ma soprattutto per valore dal momento che l'invecchiamento aggiunge un premio di qualità, di prezzo e di immagine al distillato, qualunque esso sia, rispetto allo stesso prodotto non invecchiato - e le battaglie commerciali sempre più spesso si spostano anche sul periodo di invecchiamento tra un distillato e un altro. Non è allora concepibile che il Regolamento dedichi così poco spazio alle regole e ai controlli su tale pratica. Auspichiamo, quindi, che alla Commissione vengano attribuiti poteri ispettivi in materia presso i singoli Stati Membri.

Altro aspetto di pari importanza è che nei documenti telematici di accompagnamento e-AD sia prevista obbligatoriamente l'indicazione della denominazione commerciale del prodotto e la sua origine. Non basta, infatti, l'indicazione obbligatoria del solo codice di nomenclatura combinata



che spesso è troppo generico. Si consideri, ad esempio, che Brandy, acquaviti di vino e acquaviti di vinaccia ricadono tutti sotto un unico codice di nomenclatura combinata e ciò determina chiari limiti nei controlli e nella tracciabilità in caso di scambi con l'estero.

Occorre, dunque, che negli e-Ad sia obbligatoriamente inserito il tipo di prodotto che si sta commercializzando secondo una delle categorie previste dal Regolamento 110/2008.

A titolo d'esempio, basti pensare che un brandy è un prodotto totalmente diverso da un'acquavite di vinaccia ma nei documenti di accompagnamento questa indicazione è facoltativa.

Gli e-AD, invece, offrono questa possibilità di indicazione specifica della denominazione di vendita del prodotto, in particolare nei campi di cui alla lettera 17 e allora per la trasparenza, la tracciabilità e la tutela dei consumatori occorre che sia prevista questa indicazione.

Altro aspetto della proposta di regolamento che merita una riflessione più approfondita è quello relativo alle Indicazioni Geografiche. La proposta, infatti, modifica sensibilmente sia la procedura di registrazione delle suddette IG sia la modalità di consultazione delle schede tecniche/disciplinari delle stesse, di fatto eliminando l'Allegato III al Reg. 110/2008 che verrà sostituito con un registro online.

Pur non entrando nel dettaglio dell'articolato normativo, sul tema all'Associazione preme sottolineare innanzitutto la necessità che venga salvaguardata e confermata la registrazione delle IG stabilite, ovvero quelle che figuravano nell'allegato III del Regolamento.

Come detto, l'Italia dispone di ben 36 denominazioni ad Indicazione Geografica, alcune delle quali, come la Grappa e il Brandy Italiano sono di rilevante valore economico e offrono sostegno ai territori di cui sono espressione. Inoltre, il loro livello qualitativo e la loro immagine elevata le espone a continui tentativi di imitazione ed evocazione sui mercati internazionali.

Tutte le 36 denominazioni suddette hanno presentato, per il tramite del Mipaaf, la Scheda Tecnica ai sensi delle previsioni dell'art. 20 del Reg 110/08, rispettandone la lunga tempistica (ben sette anni di tempo per presentare le Schede Tecniche di prodotti che erano già presenti nel precedente Regolamento 1579/89).



In merito a queste 36 denominazioni, l'Associazione ritiene che debba essere chiaro che esse sono automaticamente riconosciute, protette ed iscritte nel nuovo registro e che la Commissione non può procedere d'imperio ad una cancellazione. Inoltre un periodo di due anni per la valutazione di IG che sono registrate dal 2008 o, in molti casi, addirittura dal 1989 appare del tutto ingiustificato, per il semplice fatto che dette produzioni sono tradizionali e normate a livello italiano da molti anni. Un tale ulteriore periodo di attesa lascerebbe i produttori – e i consumatori - in uno stato di incertezza insopportabile.

Si auspica, pertanto, che le schede tecniche delle Indicazioni Geografiche stabilite vengano definitivamente pubblicate nel relativo elenco, come previsto all'art. 46 comma 4 della Proposta di Regolamento.

Infine, l'Associazione ritiene rischioso che vengano attribuiti nuovi poteri alla Commissione in materia di criteri aggiuntivi per la delimitazione della zona geografica e restrizioni e deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.